

REGOLAMENTO (CEE) N. 2511/73 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 1973****che fissa gli importi compensativi nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 181/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, terzo comma,

considerando che gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine devono essere fissati conformemente alle regole stabilite nel regolamento (CEE) n. 181/73; che i calcoli previsti all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento sono effettuati per mezzo del regolamento (CEE) n. 2249/73 della Commissione, del 17 agosto 1973, che fissa i coefficienti per il calcolo del prelievo e stabilisce alcune definizioni per le carni diverse dalla carne bovina congelata⁽³⁾, e che i coefficienti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 181/73 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2260/73 della Commissione, del 17 agosto 1973, relativo alla determinazione degli elementi di calcolo del prelievo per talune carni bovine congelate⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo all'importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 181/73 è calcolato conformemente al regolamento (CEE) n. 218/73 della Commissione, del 29 gennaio 1973, relativo al calcolo del prezzo all'importazione e alla determinazione del prezzo speciale all'importazione per i vitelli e per i bovini adulti⁽⁵⁾; che il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 181/73 è determinato conformemente ai regolamenti (CEE) n. 990/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che determina i criteri generali per la fissazione del prelievo applicabile ad alcune carni bovine congelate⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2260/73,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9.

(3) GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

(4) GU n. L 233 del 21. 8. 1973, pag. 10.

(5) GU n. L 26 del 31. 1. 1973, pag. 16.

(6) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 12.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Importi compensativi applicabili dalla Comunità originaria e dalla Danimarca			Importi compensativi applicabili all'importazione dai paesi terzi		Importi compensativi dall'Irlanda e applicabili dal Regno Unito all'esportazione verso i paesi terzi (b)
	all'importazione dall'Irlanda e dal Regno Unito	all'esportazione verso		dall'Irlanda (a)	dal Regno Unito (a)	
		Irlanda	il Regno Unito			
01.02 A II a)	0	10,80 ⁽¹⁾ + 5,19 u.c./ capo ⁽¹⁾	10,80 ⁽¹⁾	0	0	10,80 ⁽¹⁾
01.02 A II b)	3,62 ⁽¹⁾	11,76 + 5,19 u.c./ capo ⁽¹⁾	12,58 ⁽¹⁾	3,38 ⁽¹⁾	2,34 ⁽¹⁾	12,58 ⁽¹⁾
	Peso netto					
02.01 A II a) 1 aa) 11	0	30,59	22,11	4,38	0	21,05
02.01 A II a) 1 aa) 22	0	25,20	17,26	5,58	0	16,20
02.01 A II a) 1 aa) 33	0	35,45	26,97	3,19	0	25,91
02.01 A II a) 1 bb) 11	4,75	30,40	27,09	11,25	2,77	26,03
02.01 A II a) 1 bb) 22	3,80	24,32	21,88	10,90	2,42	20,82
02.01 A II a) 1 bb) 33	5,70	36,48	32,30	11,60	3,12	31,24
02.01 A II a) 1 cc) 11	7,13	45,60	40,10	12,10	3,62	39,04
02.01 A II a) 1 cc) 22	8,15	52,16	52,16	12,47	13,36	44,66
02.01 A II a) 2 aa)	7,65	23,89	23,89	17,53	9,05	24,79
02.01 A II a) 2 bb)	6,12	19,11	19,11	15,93	7,45	19,83
02.01 A II a) 2 cc)	9,57	29,86	29,86	19,53	11,05	30,99
02.01 A II a) 2 dd) 11	11,49	35,83	35,83	21,53	13,05	37,19
02.01 A II a) 2 dd) 22 aaa)	9,57	29,86	29,86	19,53	15,24	30,99
02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) (c)	9,57	29,86	29,86	19,53	15,24	30,99
02.01 A II a) 2 dd) 22 ccc)	13,17	41,08	41,08	23,29	20,97	42,64
02.06 C I a) 1	3,94	51,77	43,29	7,99	0	42,23
02.06 C I a) 2	4,50	57,85	62,59	7,78	39,97	48,31

⁽¹⁾ Gli importi compensativi applicabili per i vitelli e i giovani bovini di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono uguali a 0, in conformità al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 181/73.

(a) Questi importi compensativi devono, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73, essere dedotti dal prelievo fissato per il prodotto corrispondente.

(b) Questi importi compensativi devono, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73, essere dedotti dalla restituzione fissata per il prodotto corrispondente.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.